DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 3

Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Versione in vigore dal 29 febbraio 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di usura e di estorsione
Estremi	Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Capo	I — Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-usura-e-di-estorsione/art-3-modifica-all-articolo-1-comma-881-della-legge-27-dicembre-2006-n-296

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it